

n. 43817] ancorché, anche in questo caso, senza l'esplicitazione di ogni passaggio del percorso motivazionale fatto proprio dalla Corte.

La premessa dalla quale prende avvio la decisione della Cassazione è quella, condivisa, che la norma in commento costituisca «disposizione penale a più fattispecie» o «norma a più fattispecie tra loro alternative». La Corte si riferisce formalmente solo alle fattispecie di cui al comma 1 (gestione illecita di rifiuti) e, tuttavia, attesa la decisione assunta nel senso di un'unica fattispecie criminosa ascrivibile agli imputati, il ragionamento parrebbe doversi estendere anche alle ipotesi di cui al comma 2 (e in astratto al comma 3).

E infatti la natura stessa di «disposizione penale a più fattispecie» che caratterizza il reato di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006, impone sempre di svolgere, con riferimento al caso concreto di volta in volta esaminato, talune valutazioni in punto di qualificazione, configurabilità dell'illecito.

E ciò non tanto per risolvere la questione relativa alla necessità, al fine di verificare l'integrazione della fattispecie, di realizzazione di tutte le singole modalità ipotizzate dalla norma o di una soltanto, essendo quest'ultima la conclusione maggiormente accreditata. Ma quanto, piuttosto, al fine di risolvere la problematica dell'unicità o meno dell'illecito allorché il soggetto abbia posto in essere più condotte tra quelle ivi previste.

Secondo la Suprema Corte, infatti, in questi casi ovvero quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative, non avrà luogo sempre e necessariamente un concorso formale di reati, il che implica che le singole condotte poste in essere siano considerate individualmente in modo autonomo con la conseguente astratta applicazione dell'istituto della continuazione di cui all'art. 81 c.p.v. del Codice penale. Come del resto avvenuto, nel caso in esame, in sede di gravame.

In questi casi, occorrerà verificare se le condotte illecite minori perdano la loro individualità per essere così assorbite nell'ipotesi più grave (ad esempio, ritornando al caso di specie, la condotta di trasporto di cui al comma 1 rispetto a quella di abbandono incontrollato sul suolo di cui al comma 2). E ciò conformemente ai principi maturati con riferimento alla simile (sotto il profilo della formulazione normativa)

disciplina in materia di stupefacenti (la Corte richiama sul punto l'approfondita sentenza della sez. VI, 11 dicembre 2009, n. 9477).

Tale seconda prospettiva, secondo la Corte, sarà configurabile allorché si verifichino queste condizioni:

- che si tratti dello stesso oggetto materiale (vale a dire, nel caso in commento, le lastre di eternit trasportate e abbandonate);
- che le attività illecite minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori o dagli stessi soggetti che ne rispondono a titolo di concorso;
- che le condotte siano contestuali e cioè si verifichino il susseguirsi di vari atti, sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità.

Tali circostanze, infatti, consentono secondo la Suprema Corte di evidenziare «la logica unitarietà della fattispecie», la «singolarità del fatto» e, in definitiva, la «sostanziale unicità dell'atteggiamento antidoveroso manifestato dall'agente»

AR

## Danno ambientale. Legittimazione ad agire

*Corte costituzionale 1 giugno 2016  
(ud. 19 aprile 2016), n. 126*

### Ambiente – Danno ambientale – Legittimazione ad agire – Attiva e passiva

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 311, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 24 e 32 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e per esso allo Stato, la legittimazione all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno ambientale, escludendo la legittimazione, concorrente o sostitutiva, della regione e degli enti locali sul cui territorio si è verificato il danno.

### NOTA

Con la sentenza in esame la Corte costituzionale è tornata a occuparsi della questione relativa alla legittimazione processuale all'esercizio

dell'azione risarcitoria del danno ambientale, confermando la validità dell'impianto normativo censurato.

Il caso in relazione al quale è stata prospettata la questione, attiene alla contestazione del reato di disastro ambientale (art. 437, commi 1 e 2, Codice penale) che sarebbe stato provocato per omessa adozione, da parte degli imputati, di precauzioni e cautele nell'esercizio delle attività militari, che avrebbero esposto a pericolo chimico e radioattivo la collettività di riferimento.

La questione è stata rimessa al tribunale da parte della costituenda regione nel cui territorio si era verificato il danno, sul presupposto che:

- l'art. 311, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 non escluderebbe in modo esplicito la legittimazione degli enti;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 2009 non sarebbe preclusiva in tal senso atteso come la pronuncia attenga alla conformità alla Costituzione del sistema di accentramento, in materia di tutela del bene ambiente, delle funzioni amministrative in capo allo Stato, sistema dal quale rimarrebbe esclusa la legittimazione ad agire in sede giurisdizionale per il risarcimento del danno ambientale;
- inoltre, l'art. 313, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 manterrebbe in capo ai soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale la legittimazione ad agire per gli ulteriori profili risarcitori specifici a essi riconducibili jure proprio.

La dichiarazione di infondatezza con la quale la Corte ha risolto la questione in esame muove dal presupposto che la disciplina attuale del danno ambientale è costruita sul principio di prevenzione e riparazione (nella misura del possibile) del danno ambientale anziché su quello risarcitorio connesso a una responsabilità extracontrattuale per il danno ingiusto all'ambiente.

Il cambio di rotta è riconducibile alla direttiva 21 aprile 2004, n. 2004/35/Ce («Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di preven-

zione e riparazione del danno ambientale»).

La normativa comunitaria ha segnato il superamento tra una "prima fase", caratterizzata dall'attribuzione, a opera della prima disciplina organica della materia dettata dalla legge n. 349/1986, art. 18, comma 3, della legittimazione a esercitare l'azione risarcitoria del danno ambientale in via concorrente tanto allo Stato quanto agli enti territoriali di riferimento; e una "seconda" avviata con il D.Lgs. n. 152/2006 e perfezionata da ultimo con la legge n. 97/2013, art. 25 («Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2013») costruita anzitutto sul concetto di ripristino ambientale.

In questo novellato contesto normativo appare evidente la necessità di soddisfare l'esigenza di unitarietà nella gestione del bene ambiente attraverso l'attribuzione allo Stato delle relative funzioni di tutela. E ciò sia sotto il profilo:

- amministrativo, tramite l'esercizio dei compiti di prevenzione e riparazione del danno ambientale la cui politica deve rispondere a criteri di uniformità, sistematicità e unitarietà. Al riguardo, la Corte evidenzia che questa scelta è ancora più ragionevole ove si consideri il carattere diffusivo e transazionale del danno ambientale;
- risarcitorio, da considerarsi come naturale fase di completamento rispetto a quella amministrativa, tramite l'esercizio della relativa azione. Ciò a maggior ragione considerato come, secondo l'attuale sistema normativo, lo Stato è l'istituzione su cui grava la responsabilità per il risanamento e che dispone delle risorse necessarie a perseguire questo risultato.

La Corte, con la sentenza in commento, ha, dunque, ribadito la ragionevolezza della disciplina dettata dall'art. 311 del D.Lgs. n. 152/2006 non solo alla luce della nostra Costituzione ma, altresì, dell'attuale contesto europeo e, da ultimo, di quanto emerso, in punto di strategie sovranazionali, dall'ultima Conferenza internazionale sul clima tenutasi a Parigi nel 2015.